



ASL
VITERBO

UOC Cure Primarie
Direttore Dott. G. Cimarello
Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
giuseppe.cimarello@asl.vt.it
tel. 0761/236789 – fax 0761/236825



REGIONE
LAZIO

Prot. n° 35927

del 27/05/2020

Al Segretario FIIMMG VT
Dr Michele Fiore

Al Segretario SMI VT
Dr Felice Seralessandri

Al TOC Centrale
Dr Tumbarello Gaetano
Dr Nicola Ferrarini

Allo Specialista nei Rapporti con i Media
Giornalista Pubblico
Dr Luca Poleggi

e.p.c.

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dr.ssa Antonella Proietti

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali.

Preso atto della nota in allegato, in condizione di quanto contenuto in narrativa e recepito quanto indicato dal Garante della Privacy nota prot. n. COVID/0014174 del 16.03.2020, in allegato alla presente) per quanto di competenza, con la presente, concordo che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera Scelta possono accedere al dato sierologico del tampone di positività o meno del COVID dei loro pazienti, in ragione della necessità di garantire la salute pubblica.

Cordiali saluti

Il Direttore UOC Cure Primarie
Dr G. Cimarello



SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

SEGRETERIA DI VITERBO

Viterbo 25 MAGGIO 2020

OGGETTO: Chiarimenti in tema di privacy e certificazioni COVID 19

Alcuni MMG hanno rappresentato alle scriventi OO SS che, alle loro richieste di conoscere il dato (sierologico o del tampone) di positività o meno a COVID 19 dei loro pazienti, i servizi preposti della ASL VT avrebbero risposto che per soddisfare le loro istanze i pazienti avrebbero dovuto firmare un consenso alla divulgazione dei propri dati nei confronti del loro MMG.

Per questo motivo i colleghi iscritti alle nostre OO SS hanno coinvolto le nostre segreterie che, alla luce dell'attuale quadro normativo, non avendo rinvenuto alcuna disposizione che avvalorasse il diniego della ASL a far conoscere ai MMG i dati dei loro pazienti, ritengono doveroso il coinvolgimento della Direzione Cure Primarie per risolvere la problematica riferita.

Se non sono intervenute recenti modifiche in merito alla conduzione del rapporto tra MMG e paziente si rappresenta che è fin dal momento in cui un paziente sceglie il suo MMG e con lui instaura il rapporto fiduciario che viene concessa al MMG la possibilità di accedere ai dati sanitari sensibili e che tale concessione è ormai espressa anche solo verbalmente dal paziente al proprio MMG non richiedendosi più un consenso scritto.

Appare pertanto quanto meno improprio il comportamento di personale della ASL VT che travalicando le proprie funzioni impedirebbe o ritarderebbe le azioni che un MMG dovrebbe intraprendere nei confronti di un suo paziente in base ai dati clinicolaboratoristici che dovrebbe poter conoscere.

Appare ancor più grave che in fase di pandemia l'accesso ai dati dei pazienti sia ostacolato da imprecise normative delle quali gli scriventi non sono a conoscenza.

Alla luce di quanto rappresentato si chiede che venga divulgata una nota che faccia chiarezza a tutti gli operatori coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID 19 in tema di certificazioni e dati sensibili.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o se necessario un incontro "de visu".

Cordialmente

Michele Fiore

Segretario Provinciale FIMMG VT

Felice Seralessandri

Segretario Provinciale SMI VT



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO PER IL
COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. COVID/0014171

del 16/03/2020

USCITA

Mod. 1

Indirizzi in allegato

Prot. N.°

Proposto al Foglio del

N.°

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali.

Si ritiene opportuno segnalare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nell'art.14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, con cui si fornisce adeguata base giuridica per il trattamento di dati personali per gestire l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, viene consentito ai soggetti operanti nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e ai soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché agli uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a tutti i soggetti deputati a monitorare ed eseguire le misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, di effettuare i trattamenti di dati personali che risultino necessari per l'espletamento delle relative funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.

Per lo svolgimento di dette attività, in particolare, i soggetti menzionati nel citato art.14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, assicurano la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche mediante il trattamento di detti dati, ivi inclusa la comunicazione tra detti soggetti.

In considerazione del contesto emergenziale in atto, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, è consentita la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento

Foglio n. 2

UE 2016/679, nei casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Al fine di dare attuazione al principio di minimizzazione del dato personale, ciascuno dei predetti soggetti dovrà provvedere al trattamento dei dati nei limiti delle competenze e funzioni ad esso attribuite.

Pertanto, si pregano i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di voler assicurare la trasmissione dei dati sopra menzionati a tutti i soggetti legittimati e, in particolare, alle Prefetture-UTG, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, nonché, anche al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione, ai Comuni.

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 3 del medesimo art. 14 che prescrive che i trattamenti dei dati personali sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Reg. UE 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE DEGLI INTERVENTI
ex OCDPC N. 630/2020

Angelo Borrelli



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Luigi D'Angelo

